

Codice DB1408

D.D. 25 luglio 2014, n. 2169

**Autorizzazione idraulica n. 1482 per la realizzazione di uno scolmatore acque meteoriche in sponda sinistra del fiume Bormida di Millesimo in Comune di Monastero Bormida (AT).
Richiedente: Comune di Monastero Bormida(AT).**

Con nota n.1050/2014 (ns. prot. n.33380 del 26/06/2014) il Comune di Monastero Bormida (AT) con sede in piazza Castello, 1 - 14058 Monastero Bormida (AT), P.I. n. 00189710056 ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la costruzione di uno scolmatore in sponda sinistra del fiume Bormida di Millesimo, a monte del ponte Romanico nel concentrico di Monastero Bormida.

La condotta per lo smaltimento delle acque bianche provenienti da via Cavour, sarà in PVC SN8 D400 e nel punto di scarico sarà in C.A. D500 per ml 2,20; la stessa verrà posata e immorsata nell'esistente scogliera di massi ciclopici.

I lavori in questione sono compresi nella perizia di variante relativa al progetto "Lavori di miglioramento scarichi fognari nei comuni di Cessole e Monastero Bormida- intervento n. 12 -Atto integrativo accordo programma del Ministero dell'Ambiente - Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida – lotto n. 2 intervento in Comune di Monastero Bormida", approvato dalla Comunità Montana "Langa Astigiana –Val Bormida" con D.D. n. 24/2014 del 23/04/2014 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n. 2 è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'opera in oggetto ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Giovanni Guglieri con studio tecnico in via Europa, 7 Monastero Bormida e dall'Arch. Fabrizio Naldini con studio tecnico in P.zza Italia, 9 Acqui Terme in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

In data 09/07/2014 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida di Millesimo con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

-in corrispondenza dello scolmatore, i massi ciclopici dovranno essere riposizionati idoneamente e legati con malta cementizia;

-la porzione di alveo in corrispondenza dello scarico dovrà essere oggetto di periodica manutenzione.

Visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e n. 2/R del 04/04/2011 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della Legge Regionale n° 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e n. 2/R del 04.04.2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Monastero Bormida (AT) con sede in piazza Castello, 1 - 14058 Monastero Bormida (AT), P.I. n. 00189710056 a realizzare lo scolmatore per allontanare le acque meteoriche da via Cavour verso il fiume Bormida di Millesimo in sponda sinistra del fiume stesso, secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la sistemazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi diciotto (18) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'attraversamento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

- L'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ed il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/ autorizzazione che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno